

ACCOMPAGNAMENTO DEI GIOVANI: DIRITTI NELLA CHIESA

*Jesu Pudumai Doss*¹

«Prendersi cura dei giovani non è un compito facoltativo per la Chiesa, ma parte sostanziale della sua vocazione e della sua missione nella storia». Così si legge nell'*Instrumentum laboris* per la XV Assemblea Generale Ordinaria del Sinodo dei Vescovi su *I giovani, la fede e il discernimento vocazionale* (n.1).² In un contributo già pubblicato,³ partendo da una decina di canoni del *Codice del Diritto Canonico* che si riferiscono ai giovani (cann. 234 §2, 235 §1, 236,1°, 528 §1, 776, 777,5°, 795, 799, 813, 819, 1063,1°, 1072),⁴ si è cercato di “riconoscere” e “cogliere” le possibili scelte dei giovani nella vita cristiana, considerate come il primo passo del “discernimento” (*DP*⁵ II/2; *EG*⁶ 51).

Nel presente studio, sulla base di tale panorama di scelte ecclesiali possibili (che vengono riassunte come *premesse*), si intende compiere il secondo passo del “discernimento”, quello di “interpretare” i diritti e i doveri dei giovani in vista del processo del loro accompagnamento nella Chiesa, raggruppandoli attorno a questi aspetti:⁷ doveri ecclesiali riguardanti il diritto alla formazione; aspetti ecclesiali del diritto

¹ Jesu PUDUMAI DOSS, Università Pontificia Salesiana, Roma.

² Cfr. XV ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA DEL SINODO DEI VESCOVI, *Instrumentum laboris: I giovani, la fede e il discernimento vocazionale*. Se non vengono specificati diversamente, tutti i documenti ecclesiali sono citati nella versione italiana del sito del Vaticano: <http://w2.vatican.va/content/vatican/it.html>.

³ Cfr. J. PUDUMAI DOSS, *Giovani e scelte nella vita cristiana: Alcune considerazioni canoniche*, in *Salesianum* 79 (2017) 377-403. Cfr. J. PUDUMAI DOSS, *Giovani e scelte nella vita cristiana: Alcune considerazioni canoniche*, in V. ORLANDO (ed.), *I giovani, la fede e il discernimento vocazionale. Contributi di riflessione sulla realtà dei giovani di oggi*, LAS, Roma 2018, 322-348.

⁴ Cfr. PONTIFICIA COMMISSIO CODICI IURIS CANONICI AUTHENTICE INTERPRETANDO, *Codex Iuris Canonici*. Auctoritate IOANNIS PAULI PP. II promulgatus. *Fontium annotatione et indice analytico-alphabetico auctus*, LEV, Città del Vaticano 1989. La versione italiana dei canoni è presa dal sito del vaticano: http://www.vatican.va/archive/cod-iuris-canonici/cic_index_it.html.

⁵ Cfr. XV ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA DEL SINODO DEI VESCOVI, *Documento preparatorio: I giovani, la fede e il discernimento vocazionale* (= *DP*).

⁶ Cfr. FRANCESCO, Esortazione apostolica *Evangelii Gaudium*, sull'annuncio del vangelo nel mondo attuale, 24 novembre 2013 (= *EG*).

⁷ Cfr. J. PUDUMAI DOSS, *Accompanying the Young. Rights in the Church*, in J. PUDUMAI DOSS - S. FERNANDO (edd.), *Prophets with Wings. Accompanying the Young in Today's India*, AIDBES, New Delhi 2018, 37-48.

di accompagnamento; libertà di scelte vocazionali; doveri ecclesiali nel processo di discernimento verso le scelte vocazionali. Al termine si offrono alcune conclusioni generali.

1. Premesse: le scelte ecclesiali dei giovani

In diverse occasioni, Papa Francesco ha invitato i giovani ad essere “protagonisti” nella società e, in particolare, nella Chiesa: «Il mondo di oggi vi chiede di essere protagonisti della storia perché la vita è bella sempre che vogliamo viverla, sempre che vogliamo lasciare un'impronta»;⁸

Siamo parte della Chiesa, anzi, diventiamo costruttori della Chiesa e protagonisti della storia. Ragazzi e ragazze, per favore: non mettetevi nella “coda” della storia. Siate protagonisti. Giocate in attacco! Calciate in avanti, costruite un mondo migliore, un mondo di fratelli, un mondo di giustizia, di amore, di pace, di fraternità, di solidarietà.⁹

Nonostante queste incoraggianti parole del Papa, ci si potrebbe chiedere: all'interno della Chiesa, i giovani considerano se stessi, o almeno sono considerati, i veri “protagonisti” sia nelle loro scelte vocazionali personali sia nella vita pastorale delle comunità?

Il protagonismo dei giovani viene esercitato attraverso le loro scelte ecclesiali, le quali – partendo dalla legislazione ecclesiale – possono essere raggruppate in questi ambiti:¹⁰ scelte dell'identità cristiana; scelte della formazione cristiana; scelte degli stati di vita cristiana e scelte nella partecipazione ecclesiale e sociale.

1.1. Scelte dell'identità cristiana

L'identità dei giovani è caratterizzata non solo dalle loro identità personali e familiari, ma anche dalle loro scelte religiose. L'identità “cristiana” viene ordinariamente costruita attraverso la scelta della fede cristiana (can. 748), abilitata attraverso la piena ricezione dei sacramenti dell'iniziazione¹¹ (*DA*¹² 9): Battesimo (cann. 111-112, 865, 868); Confermazione (cann. 889, 891); Eucaristia (cann. 911-914, 921-922); Riconciliazione (cann. 914, 989).

⁸ FRANCESCO, Discorso È bello essere qui, la veglia di preghiera con i giovani al *Campus Misericordiae*, Cracovia, in occasione della XXXI Giornata Mondiale della Gioventù, 30 luglio 2016.

⁹ FRANCESCO, Discorso *Guardando voi*, la veglia di preghiera con i giovani al Lungomare di Copacabana, Rio de Janeiro, in occasione della XXVIII Giornata Mondiale della Gioventù, 27 luglio 2013.

¹⁰ Cfr. J. PUDUMAI DOSS, *Giovani e scelte nella vita cristiana*, cit., 380-386, 392-398.

¹¹ Cfr. J. PUDUMAI DOSS, *Sacramenti: un diritto dei fedeli?*, in *Rivista Liturgica* 98 (2011) 828-837.

¹² Cfr. GIOVANNI PAOLO II, Lettera apostolica *Dilecti Amici*, ai giovani e alle giovani del mondo in occasione dell'Anno internazionale della gioventù, 31 marzo 1985 (= *DA*).

1.2. Scelte della formazione cristiana

Tali loro scelte ecclesiali di identità cristiana rimarrebbero incomplete, o almeno inefficaci, nella misura in cui non sono sostenute da una formazione cristiana integrata e completa,¹³ come dimostrano molti canoni sui giovani (cann. 528, 776, 777, 795, 799, 813, 819, 1063).¹⁴ Infatti, «l'educazione e la catechesi sono al servizio di questa crescita» dei giovani (EG 163), poiché devono «essere debitamente formati a conseguire la maturità della persona umana e contemporaneamente a conoscere e a vivere il mistero della salvezza» (can. 217).

Da una parte, «la vera educazione deve perseguire la formazione integrale della persona umana» (can. 795; CV⁵ 11, 30, 61; CL¹⁶ 60; DA 10-14); e dall'altra parte, la formazione catechistica deve rendere «la fede dei fedeli (*giovani*), per mezzo dell'insegnamento della dottrina e dell'esperienza della vita cristiana, ... viva, esplicita e operosa» (can. 773; CT¹⁷ 18; CL 60).

1.3. Scelte degli stati della vita cristiana

«La giovinezza è il tempo di una scoperta particolarmente intensa del proprio 'io' e del proprio progetto di vita» (CL 46). Le «scelte di vita» dei giovani nella Chiesa sono appunto le «scelte vocazionali» degli «stati di vita», i quali sono considerati come le «modalità secondo cui vivere l'eguale dignità cristiana e l'universale vocazione alla santità nella perfezione dell'amore» (CL 55).

Secondo i vari criteri canonico-teologici (can. 207), questi stati di vita «diversi ma complementari»¹⁸ sono: stato di vita laicale, sacerdozio ministeriale, stato religioso.

¹³ Cfr. J. PUDUMAI DOSS, *The Portrait of Youth in Church Law*, in J. PUDUMAI DOSS et al. (edd.), *Youth India. Situation, Challenges & Prospects*, Kristu Jyoti Publications, Bangalore 2006, 287-291. Cfr. J. PUDUMAI DOSS, «Acqua trasformata in vino»: Alcune considerazioni canoniche sul diritto all'educazione, in M.S. WIERZBICKI (ed.), *Religie a wychowanie do dialogu. Idee edukacyjne, filozoficzno-antropologiczne i teologiczne*, Towarzystwo Naukowe Franciszka Salezego, Warszawa 2018, 164-167.

¹⁴ Il diritto alla formazione cristiana (can. 217) è stato applicato specificamente ai laici (can. 229), ai candidati al sacerdozio (can. 235 §1) e alla vita religiosa (can. 652 §2), ai chierici (can. 279), ai religiosi (cann. 659-661) e ai catecumeni (cann. 788, 789).

¹⁵ Cfr. BENEDETTO XVI, Lettera enciclica *Caritas in Veritate*, sullo sviluppo umano integrale nella carità e nella verità, 29 giugno 2009 (= CV).

¹⁶ Cfr. GIOVANNI PAOLO II, Esortazione apostolica post-sinodale *Christifideles Laici*, su vocazione e missione dei laici nella Chiesa e nel mondo, 30 dicembre 1988 (= CL).

¹⁷ Cfr. GIOVANNI PAOLO II, Esortazione apostolica *Catechesi Tradendae*, circa la catechesi nel nostro tempo, 16 ottobre 1979 (= CT).

¹⁸ Papa Giovanni Paolo II aveva già indicato i diversi «stati di vita» nella Chiesa: «Così lo stato di vita *laicale* ha nell'indole secolare la sua specificità e realizza un servizio ecclesiale nel testimoniare e nel richiamare, a suo modo, ai sacerdoti, ai religiosi e alle religiose il significato che le realtà terrene e temporali hanno nel disegno salvifico di Dio. A sua volta il sacerdozio *ministeriale* rappresenta la permanente garanzia della presenza sacramentale, nei diversi tempi e luoghi,

Quindi, ogni giovane può rispondere con amore alla chiamata divina del dono di sé attraverso la scelta di un particolare “stato di vita” nella Chiesa, specialmente del matrimonio (cann. 1058, 1083, 1071 §1,6°, 1072), degli Ordini sacri (cann. 207 §1, 250, 266 §1, 1008, 1009, 1031, 1032 §1) e della vita consacrata (cann. 573, 574 §2, 577, 643 §1,1°, 656,1°, 658,1°, 721 §1,1°, 722 §3, 723 §§2-3, 735 §2; VC 1¹⁹).

1.4. *Scelte riguardanti la partecipazione ecclesiale e sociale*

La partecipazione ecclesiale e socio-politica è spesso vista come affidata solo agli adulti o agli anziani, mentre i giovani devono semplicemente essere guidati dagli altri. Papa Giovanni Paolo II ci aveva messo in guardia davanti a tale problema già vari decenni fa: «I giovani non devono essere considerati semplicemente come l'oggetto della sollecitudine pastorale della Chiesa: sono di fatto, e devono venire incoraggiati ad esserlo, soggetti attivi, protagonisti dell'evangelizzazione e artefici del rinnovamento sociale» (CL 46).

Dunque, la legislazione ecclesiale ha indicato ai giovani la strada per una più piena partecipazione alla vita ecclesiale e all'evangelizzazione (cann. 96, 204 §1, 211, 225 §1, 228, 849, 879, 1189, 1216; EG 105-106, 127; AL²⁰ 290; PdV²¹ 9; FC²² 47), nonché per un proficuo impegno socio-politico²³ (cann. 216, 222, 225 §2, 227, 327, 788 §2, 879; EG 108; CT 66, 70).

2. **Accompagnamento dei giovani: quali diritti e doveri nella Chiesa?**

Papa Francesco sostiene chiaramente che «non si fa discernimento per scoprire cos'altro possiamo ricavare da questa vita, ma per riconoscere come possiamo compiere meglio la missione che ci è stata affidata nel Battesimo» (G&E²⁴ 174). Quindi, nella Chiesa «al fine di orientare al bene e al bello le proprie scelte (*ecclesiali*) indivi-

di Cristo Redentore. Lo stato *religioso* testimonia l'indole escatologica della Chiesa, ossia la sua tensione verso il Regno di Dio, che viene prefigurato e in qualche modo anticipato e pregustato dai voti di castità, povertà e obbedienza». CL 55.

¹⁹ Cfr. GIOVANNI PAOLO II, Esortazione apostolica post-sinodale *Vita Consecrata*, circa la vita consacrata e la sua missione nella Chiesa e nel mondo, 25 marzo 1996 (= VC).

²⁰ Cfr. FRANCESCO, Esortazione apostolica post-sinodale *Amoris laetitia*, sull'amore nella famiglia, 19 marzo 2016 (= AL).

²¹ Cfr. GIOVANNI PAOLO II, Esortazione apostolica post-sinodale *Pastores Dabo Vobis*, circa la formazione dei sacerdoti nelle circostanze attuali, 25 marzo 1992 (= PdV).

²² Cfr. GIOVANNI PAOLO II, Esortazione apostolica *Familiaris Consortio*, circa i compiti della famiglia cristiana nel mondo di oggi, 22 novembre 1981 (= FC).

²³ Cfr. CONGREGAZIONE PER LA DOTTRINA DELLA FEDE, Nota Dottrinale *L'impegno del cristiano*, circa alcune questioni riguardanti l'impegno e il comportamento dei cattolici nella vita politica, 24 novembre 2002, n. 6.

²⁴ Cfr. FRANCESCO, Esortazione apostolica *Gaudete et Exsultate*, sulla chiamata alla santità nel mondo contemporaneo, 19 marzo 2018 (= G&E).

duali e sociali» stimulate dalla fede (EG 77) – quelle appena presentate nelle *premesse* –, si devono assicurare i seguenti diritti e doveri riguardanti l’accompagnamento dei giovani: doveri ecclesiali riguardanti il diritto alla formazione; aspetti ecclesiali del diritto di accompagnamento; libertà di scelte vocazionali; doveri ecclesiali nel processo di discernimento verso le scelte vocazionali.

2.1. Alcuni doveri ecclesiali riguardanti il diritto alla formazione

All’interno della Chiesa, è chiaro che «la formazione non è il privilegio di alcuni, bensì un diritto e un dovere per tutti» (CL 63). Papa Francesco ha chiaramente affermato che «soprattutto i giovani, che attraversano un’età della vita così complessa, ricca e importante per la fede, devono sentire la vicinanza e l’attenzione della famiglia e della comunità ecclesiale nel loro cammino di crescita nella fede» (LF²⁵ 53). Quindi, le scelte ecclesiali dei giovani verso la propria formazione cristiana e i doveri ecclesiali dei genitori e dei pastori²⁶ verso la maturità umana e cristiana dei giovani (cann. 217, 244, 642, 645 §3, 721, 1031 §1) possono essere visti come due lati della stessa moneta del “diritto alla formazione”.

2.1.1. Doveri dei genitori e della famiglia

Tenendo presente che «la famiglia è la prima scuola» (AL 274), il «dovere gravissimo» e il «diritto primario» dei genitori (AL 84) verso «l’educazione della prole, sia fisica, sociale e culturale, sia morale e religiosa» (can. 1136; AL 259-286), sono stati esplicitamente ed ampiamente riconosciuti anche nella legislazione ecclesiastica (cann. 226 §2, 793 §1): «I genitori sono i primi e principali educatori dei propri figli ed hanno anche in questo campo una fondamentale competenza: *sono educatori perché genitori*» (GrS²⁷ 16).

Il fondamento di tale dovere-diritto dei genitori si trova prima di tutto nel loro matrimonio (cann. 1055 §1, 1136), «che li *consacra* all’educazione propriamente cristiana dei figli», rendendola «un vero e proprio ‘*ministero*’ della Chiesa al servizio della edificazione dei suoi membri» (FC 38).

L’altro motivo fondamentale per questo dovere-diritto è la procreazione: «I genitori, poiché hanno dato ai figli la vita, hanno l’obbligo gravissimo e il diritto di educarli»²⁸ (can. 226 §2; GrS 10; FC 36, 14).

²⁵ Cfr. FRANCESCO, Lettera enciclica *Lumen Fidei*, sulla fede, 29 giugno 2013 (= LF).

²⁶ Cfr. J. PUDUMAI DOSS, *Diritti della famiglia nella legislazione ecclesiastica*, in J. PUDUMAI DOSS - G.D.D. DO (edd.), *Schola humanitatis. Famiglia e matrimonio nella legislazione ecclesiale. Miscellanea in occasione del 75° della Facoltà di Diritto Canonico dell’UPS*, LAS, Roma 2016, 39-43.

²⁷ Cfr. GIOVANNI PAOLO II, Lettera *Gratissimam Sane*, alle famiglie nell’anno della famiglia, 2 febbraio 1994 (= GrS).

²⁸ Infatti, «dal fatto della generazione nasce nei genitori l’obbligo di avere per i figli una cura

Da tale dovere-diritto fondamentale dei genitori nascono alcuni diritti e doveri più specifici, volti a garantire un'educazione cristiana. È il dovere e diritto dei genitori di scegliere quei mezzi e quelle istituzioni, secondo le circostanze di luogo, idonei per provvedere all'educazione cattolica dei figli (can. 793 §1). Questo implica una vera libertà di scelta delle scuole (can. 797; *F-DU*²⁹ 68-69), soprattutto quelle nelle quali si provvede all'educazione cattolica (can. 798), assicurando così l'educazione religiosa e morale, secondo la coscienza dei genitori (can. 799). Se i genitori non possono scegliere tali scuole, «sono tenuti all'obbligo di curare che la debita educazione cattolica sia loro impartita al di fuori della scuola» (can. 798). Inoltre, i genitori sono chiamati a usufruire dell'aiuto della società civile per l'educazione dei figli (cann. 793 §2, 799).

La famiglia è il luogo per eccellenza «dove i genitori trasmettono la fede ai figli» (*EG* 66; *AL* 287). Dunque, i genitori sono «i primi e insostituibili catechisti dei loro figli, a ciò abilitati dal sacramento del matrimonio» (*CL* 34; *FC* 39). Oltre alla catechesi familiare (can. 776; *AL* 287; *FC* 52), essi svolgono la formazione catechetica dei figli attraverso le esemplari azioni e decisioni della vita quotidiana: «I genitori sono tenuti prima di tutti gli altri all'obbligo di formare con la parola e l'esempio i figli nella fede e nella pratica della vita cristiana» (can. 774 §2; *CT* 36, 68; *CL* 62).

I genitori svolgono la funzione santificatrice «in modo peculiare» attraverso «l'educazione cristiana dei figli» (can. 835 §4), soprattutto attraverso la preparazione dei loro figli ai vari sacramenti. Il Codice parla della grave responsabilità dei genitori a riguardo della pratica dei sacramenti da parte dei loro figli. È per l'iniziativa dei genitori, che il bambino riceve il battesimo e viene iniziato alla fede cattolica (cann. 851, 867, 868). I genitori devono assicurare la formazione cristiana dei figli per la ricezione dei sacramenti d'iniziazione: Eucaristia (can. 914), penitenza (can. 914) e confermazione (can. 890). Sono chiamati ad accompagnare i figli verso la scelta della vita matrimoniale (can. 1063) o della vita consacrata (*VC* 107) o di quella sacerdotale (can. 233 §1; *PdV* 41, 63, 69).

I doveri dei genitori verso l'educazione dei loro figli è così importante che la legislazione canonica prevede alcune misure cautelative per garantirne l'educazione cattolica, come nel caso di matrimoni misti (cann. 1125, 1086) o di separazione dei coniugi (can. 1154) o di nullità del matrimonio (can. 1689). Sono previste anche altre misure penali contro i genitori che «fanno battezzare od educare i figli in una religione acattolica» (can. 1366).

Deve essere chiaro però che «la famiglia è la prima, ma non l'unica ed esclusiva comunità educante» (*FC* 40). Di conseguenza, ci sono altri educatori che «generano in senso spirituale» (*GrS* 16), senza dimenticare le scuole, che «sono di precipuo aiuto ai genitori nell'adempiere la loro funzione educativa» (can. 796 §1; *GrS* 17).

completa, fino a quando siano capaci di provvedere da soli. È il naturale prolungamento della generazione, che non è solo un fatto puramente biologico ma esige l'ulteriore assistenza e l'aiuto per la conservazione e sviluppo della vita». R.J. CASTILLO LARA, *La condizione e lo statuto giuridico del minore nell'ordinamento della Chiesa*, in *Salesianum* 52 (1990) 264.

²⁹ Cfr. PONTIFICIO CONSIGLIO PER LA FAMIGLIA, *Famiglia e diritti umani*, 15 novembre 2000 (= *F-DU*).

2.1.2. Doveri della Chiesa e dei pastori

La Chiesa e, in particolare, i pastori hanno un ruolo importante nella formazione integrale dei giovani, poiché «a titolo speciale il dovere e il diritto di educare spetta alla Chiesa, alla quale è stata affidata da Dio la missione di aiutare gli uomini, perché siano in grado di pervenire alla pienezza della vita cristiana» (can. 794 §1). Ciò viene tradotto nel diritto della Chiesa a fondare e dirigere scuole di qualsiasi disciplina, genere e grado (can. 800 §1), università cattoliche (can. 807) e università ecclesiastiche e istituti superiori di scienze religiose (cann. 816, 821).

I pastori, specialmente i vescovi (can. 386) e i parroci (can. 528 §1), devono assicurare la possibilità dei fedeli di usufruire dell'educazione cattolica (can. 794 §2), comprendente la trasmissione di un'educazione impregnata di spirito cristiano (can. 802 §1), l'istruzione religiosa cattolica (cann. 804-805), la nomina degli insegnanti di religione (can. 805), la visita alle scuole cattoliche (can. 806 §1), la cura pastorale degli studenti presso le università, anche non cattoliche (can. 813) e l'invio agli studi universitari dei giovani che spiccano per «indole, virtù e ingegno» (can. 819).

Inoltre, non si può dimenticare la responsabilità dei pastori verso la formazione catechistica: «È dovere proprio e grave soprattutto dei pastori delle anime curare la catechesi del popolo cristiano» (can. 773; *CT* 64). Infatti, «in forza del loro ufficio», sono «tenuti a curare la formazione catechistica degli adulti, dei giovani e dei fanciulli» (can. 776), affinché «la fede dei giovani... con varie forme e iniziative, sia difesa, illuminata e fatta progredire» (can. 777,5°). Dunque, i presbiteri, e soprattutto i parroci e coloro che hanno la cura delle anime (cann. 773, 774 §1, 776), devono assicurare che la catechesi diventi parte integrante della educazione cristiana nella famiglia, dell'insegnamento religioso specialmente nelle scuole, della formazione nei movimenti apostolici (cann. 528 §1, 776-777; *CT* 64-67; *AL* 279).

Con l'aiuto dei collaboratori (chierici, consacrati, laici), i pastori delle anime devono assicurare l'insegnamento catechistico, adatto alla capacità ed età, a tutte le categorie dei fedeli (cann. 528 §1, 776, 777, 813), soprattutto come la preparazione in vista dei sacramenti (can. 843 §2): battesimo (can. 851), Eucaristia (can. 914), penitenza (can. 914) e confermazione (can. 890). I pastori sono chiamati ad accompagnare i fedeli nella preparazione al matrimonio (cann. 1063, 1128).

La sollecitazione della Chiesa per la formazione in vista della vita presbiterale e religiosa viene dimostrata sia dal contributo dei formatori e degli insegnanti nel seminario (cann. 238, 239, 253, 254, 260, 261; *PdV* 66-67) e nella casa di formazione (cann. 650, 651, 652; *PF*³⁰ 19-32; *VC* 66-67) sia dall'aiuto indispensabile dei direttori spirituali e confessori (cann. 239 §2, 240, 630; *PdV* 40, 50, 66; *VC* 44) sia dall'aiuto psicologico (*UCP*).³¹

³⁰ Cfr. CONGREGAZIONE PER GLI ISTITUTI DI VITA CONSACRATA E LE SOCIETÀ DI VITA APOSTOLICA, Norme direttive *Potissimum institutioni*, sulla formazione negli istituti religiosi, 2 febbraio 1990 (= *PI*).

³¹ Cfr. CONGREGAZIONE PER L'EDUCAZIONE CATTOLICA, Orientamenti *Ogni vocazione cristiana*, per l'utilizzo delle competenze psicologiche nell'ammissione e nella formazione dei can-

Così, il diritto del giovane di essere formato viene rafforzato attraverso i doveri della comunità ecclesiale, specialmente dei genitori e dei pastori.

2.2. *Diritto di accompagnamento: alcuni aspetti ecclesiali*

La seconda tipologia dei diritti include vari aspetti del “diritto di accompagnamento” nella Chiesa, i quali sono raggruppati attorno a questi tre nuclei: attenzione al ‘viandante’; ‘accompagnatori’ dei giovani; e diritto dei giovani all’intimità.

2.2.1. Attenzione al ‘viandante’

La Chiesa comprende che «accompagnare i giovani richiede di uscire dai propri schemi preconfezionati, incontrandoli lì dove sono, adeguandosi ai loro tempi e ai loro ritmi; significa anche prenderli sul serio nella loro fatica a decifrare la realtà in cui vivono» (*DP III/1*). Perciò, come primo passo nel processo di accompagnamento dei giovani, deve essere chiaro che

l’opera educativa, per sua natura, è l’accompagnamento delle persone storiche concrete che camminano verso la scelta e l’adesione a determinati ideali di vita. Proprio per questo l’opera educativa deve saper (prestare)... *attenzione al ‘viandante’*, ossia al soggetto concreto impegnato in questa avventura, e dunque ad una serie di situazioni, di problemi, di difficoltà, di ritmi diversificati di cammino e di crescita.³²

Si deve riconoscere che ci sono varie difficoltà dovute alle attuali circostanze culturali³³ (*UCP 5*) o alle situazioni personali³⁴ (*UCP 8*), le quali rendono difficile un

didati al sacerdozio, 29 giugno 2008 (= *UCP*). Cfr. J. PUDUMAI DOSS, *Consulenza psicologica e formazione (considerazioni canoniche)*, in K. ORLITA - J. JANČÁŘ (edd.), *Psychologické poradenství a rozlišování ve formaci*, Vydala Akademie kanonického práva, Brno 2017, 125-151.

³² *PdV* 61. Il corsivo è nostro. Cfr. J. PUDUMAI DOSS, *Consulenza psicologica e formazione*, cit., 132-133.

³³ È chiaro che «molti fattori influenzano la capacità di un giovane di discernere la propria vocazione: la Chiesa, le differenze culturali, le esigenze lavorative, il mondo digitale, le aspettative delle famiglie, la salute mentale e lo stato d’animo, il rumore, la pressione dei coetanei, gli scenari politici, la società, la tecnologia, ecc.». XV ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA DEL SINODO DEI VESCOVI, *Documento finale pre-sinodale dei giovani*, n. 9 (= *DFPS 9*).

³⁴ Parlando delle problematiche personali, si invita il giovane seminarista a una condivisione trasparente con i formatori: «Affinché tale azione educativa possa essere feconda, è importante che ogni seminarista sia consapevole e faccia partecipi i formatori della propria storia, del modo in cui ha vissuto la propria infanzia e adolescenza, dell’influenza che esercitano su di lui la famiglia e le figure parentali, della capacità o meno di instaurare relazioni interpersonali mature ed equilibrate, così come di gestire positivamente i momenti di solitudine. Tali informazioni sono rilevanti al fine di poter scegliere gli strumenti pedagogici opportuni, sia per la valutazione del cammino compiuto, che per la migliore comprensione di eventuali momenti di regressione o di difficoltà». *RF* 94.

discernimento approfondito e pienamente consapevole. I formatori, infatti, devono prima poter individuare i problemi, per poi accompagnare i candidati alla maturità vocazionale:³⁵

L'educatore deve essere in grado di non illudersi e di non illudere sulla presunta consistenza e maturità dell'alunno. Per questo non basta il 'buon senso', ma occorre uno sguardo attento ed affinato da una buona conoscenza delle scienze umane per andare al di là delle apparenze e del livello superficiale delle motivazioni e dei comportamenti, ed aiutare l'alunno a conoscersi in profondità, ad accettarsi con serenità, a correggersi e a maturare partendo dalle radici reali, non illusorie, e dal 'cuore' stesso della sua persona.³⁶

2.2.2. "Accompagnatori" dei giovani

La legislazione ecclesiastica, oltre a definire il ruolo dei genitori, dei pastori e dei formatori nel discernere le scelte vocazionali dei giovani, ha anche proposto altri 'accompagnatori', capaci di «camminare al loro fianco, consentendo loro di essere partecipanti attivi del cammino» della vita (DFPS 10). Tali "accompagnatori" dovrebbero essere «credenti autorevoli, con una chiara identità umana, una solida appartenenza ecclesiale, una visibile qualità spirituale, una vigorosa passione educativa e una profonda capacità di discernimento» (DP III/2).³⁷ Gli "accompagnatori", già previsti nella legislazione della Chiesa, sono i direttori spirituali, i confessori e gli esperti nell'ambito psicologico.

Prima di tutto, la direzione spirituale aiuta i giovani a discernere la propria vocazione: «La direzione spirituale ha una funzione bellissima e si può dire indispensabile per l'educazione morale e spirituale della gioventù, che voglia interpretare e seguire

³⁵ Come si può misurare la maturità? «La maturità è realtà complessa e non è facile circoscriverla compiutamente. Si conviene, tuttavia, di giudicare maturo, in generale, l'uomo che ha realizzato la sua vocazione di uomo: in altre parole, l'uomo che ha acquistato la pronta capacità abituale d'agire liberamente; che ha integrato le sue sviluppate virtualità umane con abiti virtuosi; che ha acquisito un facile ed abituale autocontrollo emotivo, con l'integrazione delle forze emotive che devono essere al servizio dell'impostazione razionale; che predilige il vivere comunitariamente, perché aperto al dono di sé agli altri; che si impegna in un servizio professionale con stabilità e serenità; che mostra di comportarsi secondo l'autonomia della coscienza personale; che possiede la libertà di esplorare, investigare ed elaborare un'esperienza, di trasformare cioè gli avvenimenti, perché diventino fruttuosi per l'avvenire; l'uomo riuscito, che ha portato al grado di sviluppo dovuto tutte le sue potenzialità e virtualità specificamente umane». *PsS* 18.

³⁶ *TVM*, n. 57. Cfr. CONGREGAZIONE PER L'EDUCAZIONE CATTOLICA (DEI SEMINARI E DEGLI ISTITUTI DI STUDI), Direttive *Tra i vari mezzi*, sulla preparazione degli educatori nei seminari, 4 novembre 1993 (= *TVM*).

³⁷ I giovani stessi hanno indicato le «qualità» di tali accompagnatori: «essere un cristiano fedele impegnato nella Chiesa e nel mondo; essere in continua ricerca della santità; essere un confidente che non giudica; ascoltare attivamente i bisogni dei giovani e dare risposte adeguate; essere pieno d'amore e di consapevolezza di sé; riconoscere i propri limiti ed essere esperto delle gioie e dei dolori della vita spirituale». *DFPS* 10.

con assoluta lealtà la vocazione, qualunque essa sia, della propria vita» (*C-DS*³⁸ 72, 78). Mentre ogni giovane è incoraggiato a cercare la direzione spirituale nella Chiesa (*PdV* 40; *C-DS* 84-86, 122-124), la legislazione ecclesiastica ha evidenziato il ruolo importante del direttore spirituale specialmente nel discernere la vocazione alla vita sacerdotale e a quella consacrata (cann. 239 §2, 240 §2, 246 §4, 630 §1; *PdV* 50, 66; *RF*³⁹ 88b, 96, 107, 136, 200; *VC* 44, 66; *C-DS* 110-121; *UCP* 5, 14).

In secondo luogo, il ministero del sacramento della riconciliazione, strettamente connesso con la direzione spirituale, aiuta i fedeli nel loro «l'itinerario spirituale e apostolico, come ritorno pasquale al cuore del Padre e come fedeltà al suo progetto d'amore su tutto l'uomo e tutti gli uomini» (*C-DS* 2; can. 959). Il confessore, «costituito da Dio ministro contemporaneamente della divina giustizia e misericordia» (can. 978 §1), «è pastore, padre, maestro, educatore, giudice spirituale e anche medico che discerne e offre la cura» (*C-DS* 59). Così, agendo da «giudice e medico», aiuta il penitente verso la «pienezza della vita cristiana» (can. 978 §1; *C-DS* 4). Il sacramento della riconciliazione consente ad ogni fedele, ad ogni giovane penitente, «un itinerario verso la santità richiesta e resa possibile dal battesimo, dalla confermazione, dall'eucaristia e dalla parola di Dio» (*C-DS* 28; *G&E* 110). La legislazione ecclesiastica, tuttavia, ha indicato il ruolo fondamentale e indispensabile del confessore solo nel processo di discernimento vocazionale verso la vita sacerdotale e la vita consacrata (cann. 240 §§1-2, 246 §4, 630 §§1-2; *PdV* 26, 66; *RF* 88b, 96, 107, 136, 200; *VC* 44; *C-DS* 2; *UCP* 5).

In terzo luogo, nel discernimento vocazionale, «può essere utile il ricorso ad esperti nelle scienze psicologiche» (*UCP* 5), in particolare per verificare la «salute, indole adatta e la maturità sufficiente» dei giovani candidati alla vita religiosa (cann. 642, 689 §2) e al sacerdozio (cann. 241 §1, 1029, 1040, 1041,1°, 1051,1°, 1052 §1).

Nell'utilizzo dell'aiuto psicologico nell'accompagnare i giovani, secondo il duplice ruolo di esame psico-diagnostico (*UCP* 8) e di trattamento psico-terapeutico (*UCP* 8, 9), si devono seguire scrupolosamente le normative della Chiesa. La legislazione ecclesiastica prevede già tre diversi tipi di esami psico-diagnostici (cann. 642, 689 §2, 1041,1°, 1051,1°; *UCP* 8, 11), nonché i due tipi di trattamento psico-terapeutico, sia nella fase di discernimento iniziale (*UCP* 8) sia durante gli anni formativi (*UCP* 9, 15).⁴⁰ Anche tale aiuto di esperti psicologi dovrebbe essere visto solo all'interno del processo di discernimento vocazionale e di accompagnamento durante la formazione in vista della vita religiosa e/o della vita sacerdotale (*UCP* 6, 11).

È chiaro che, all'interno della Chiesa, ogni giovane può essere aiutato dai direttori spirituali o dai confessori o dagli esperti di psicologia per facilitare la propria

³⁸ Cfr. CONGREGAZIONE PER IL CLERO, *Il sacerdote ministro della misericordia divina. Sussidio per confessori e direttori spirituali*, 9 marzo 2011 (= *C-DS*). «I ragazzi, gli adolescenti e i giovani siano invitati a scoprire e ad apprezzare il dono della direzione spirituale, a ricercarlo e a sperimentarlo, a chiederlo con fiduciosa insistenza ai loro educatori nella fede». *PdV* 40.

³⁹ Cfr. CONGREGAZIONE PER IL CLERO, *Il dono della vocazione presbiterale. Ratio Fundamentalibus Institutionis Sacerdotalis*, 8 dicembre 2016 (= *RF*).

⁴⁰ Cfr. J. PUDUMAI DOSS, *Consulenza psicologica e formazione*, cit., 134-139.

crescita personale e spirituale e per discernere le proprie scelte vocazionali o scelte di vita. La legislazione ecclesiastica, tuttavia, delibera solo su alcuni aspetti di tale accompagnamento, soprattutto verso la scelta vocazionale della vita sacerdotale e/o della vita consacrata.

2.2.3. Diritto all'intimità

Nel processo di accompagnamento dei giovani, la legislazione della Chiesa sostiene anche il diritto alla *privacy* o all'intimità: «Non è lecito ad alcuno ledere illegittimamente la buona fama di cui uno gode, o violare il diritto di ogni persona a difendere la propria intimità» (can. 220).

Innanzitutto, si chiede di salvaguardare «la distinzione tra foro interno e foro esterno» (*PdV* 66) nel processo di discernimento. Nel caso del sacramento della riconciliazione, che è il foro sacramentale interno, la protezione è assoluta: «Il sigillo sacramentale è inviolabile; pertanto non è assolutamente lecito al confessore tradire anche solo in parte il penitente con parole o in qualunque altro modo e per qualsiasi causa» (can. 983 §1). Perciò, «il confessore che viola direttamente il sigillo sacramentale incorre nella scomunica *latae sententiae* riservata alla Sede Apostolica» (1388 §1). Quindi, per evitare ogni confusione tra foro interno ed esterno, è prudentemente decretato che «il maestro dei novizi e il suo aiutante, il rettore del seminario o di un altro istituto di educazione, non ascoltino le confessioni sacramentali dei propri alunni, che dimorano nella stessa casa» (cann. 985, 630 §4).

In secondo luogo, il direttore spirituale, che si occupa del foro interno non sacramentale (*RF* 136), deve mantenere «costantemente un rispetto profondo per la coscienza dei fedeli» (*C-DS* 103). Quindi, «l'esercizio del potere di giurisdizione nella Chiesa deve sempre rispettare la riserva e il silenzio del direttore spirituale» (*C-DS* 103). La legislazione canonica ha cercato di proteggere pienamente nell'ambito della formazione sacerdotale e religiosa il «diritto all'intimità» dei giovani religiosi e seminaristi, come anche dei giovani penitenti: «Nel prendere decisioni riguardanti l'ammissione degli alunni agli ordini o la loro dimissione dal seminario, non può mai essere richiesto il parere del direttore spirituale e dei confessori» (can. 240 §2).

In terzo luogo, il diritto alla *privacy* deve essere rispettato anche nell'uso della psicologia, specialmente nell'ammissione e nella formazione per la vita sacerdotale o religiosa. È chiaro che «il diritto e il dovere dell'istituzione formativa di acquisire le conoscenze necessarie per un giudizio prudenzialmente certo sull'idoneità del candidato non possono ledere il diritto alla buona fama di cui la persona gode, né il diritto a difendere la propria intimità, come prescritto dal can. 220 del Codice di Diritto Canonico» (*UCP* 12).⁴¹

⁴¹ Cfr. J. PUDUMAI DOSS, *Consulenza psicologica e formazione*, cit., 139-142. Cfr. M. BRADLEY, *The Evolution of the Right to Privacy in the 1983 Code: Canon 220*, in *Studia Canonica* 38 (2004) 527-574. Cfr. G. INGELS, *Protecting the Right to Privacy when examining Issues affecting the Life and Ministry of Clerics and Religious*, in *Studia Canonica* 34 (2000) 439-466.

Tale protezione deve essere tradotta in questi aspetti particolari: assicurare «il previo, esplicito, informato e libero consenso del candidato» per procedere alla consulenza psicologica (UCP 5, 12) e per comunicare i risultati di tale consulenza ad altri (UCP 13); garantire una libera scelta dell'esperto di psicologia (UCP 12); rispettare il rifiuto da parte del candidato di sottoporsi a una consulenza psicologica (UCP 12); e prestare una particolare attenzione affinché i risultati di ogni consulenza psicologica siano accessibili esclusivamente ai responsabili della formazione (UCP 13).

In quarto luogo, deve essere chiaro che il diritto all'intimità non è assoluto. Proprio come ogni diritto ecclesiale, anche questo diritto deve «tener conto del bene comune della Chiesa, dei diritti altrui e dei propri doveri nei confronti degli altri» (can. 223 §1). Infatti, i fedeli sono chiamati a rivelare ai pastori qualsiasi impedimento agli Ordini sacri (can. 1043) o al matrimonio (can. 1069), prima della celebrazione di tali sacramenti.

2.3. *Libertà delle scelte vocazionali nella Chiesa*

Ogni scelta vocazionale all'interno della Chiesa è un «dono di Dio» (PdV 35). Tuttavia, «il dono di Dio non annulla la libertà dell'uomo, ma la suscita, la sviluppa e la esige» (PdV 2). «*La libertà, dunque, è essenziale alla vocazione, una libertà che nella risposta positiva si qualifica come adesione personale profonda, come donazione d'amore, o meglio come ri-donazione al Donatore che è Dio che chiama, come oblazione*» (PdV 36).

La legislazione ecclesiastica difende la libertà di scegliere varie «vocazioni» nella Chiesa: «Tutti i fedeli hanno il diritto di essere immuni da qualsiasi costrizione nella scelta dello stato di vita» (can. 219). Anche nei riguardi dei giovani, quindi, si deve assicurare la libertà di scelte vocazionali nella Chiesa:⁴² quella alla vita sacerdotale (cann. 235 §1, 236, 239 §3; RF 28-29, 42, 53, 57, 127, 130-131; PdV 69); quella alla vita consacrata (cann. 643 §1,4°, 652 §3, 657 §1, 656,4°, 658; VC 65); e quella alla vita coniugale (cann. 1055, 1057-1058, 1063,1°, 1083; AL 72-73, 75).

Prima di tutto, il «diritto naturale» al matrimonio è stato sostenuto dall'insegnamento della Chiesa: «Ogni persona ha diritto alla libera scelta del proprio stato di vita, e perciò a sposarsi e formare una famiglia oppure a restare celibe o nubile».⁴³ Tale «diritto naturale» è riconosciuto anche come diritto fondamentale di tutti i fedeli nella legislazione canonica:⁴⁴ «Tutti possono contrarre il matrimonio, se non ne hanno la proibizione dal diritto» (can. 1058).⁴⁵

⁴² Cfr. J. PUDUMAI DOSS, «Immuni da costrizione». Alcune applicazioni del can. 219, in J. PUDUMAI DOSS - M. GRAULICH (edd.), *Iustitiam et iudicium facere. Scritti in onore del Prof. Don Sabino Ardito SDB*, LAS, Roma 2011, 85-101. Cfr. J. PUDUMAI DOSS, *Sacramenti: un diritto dei fedeli?*, cit., 838-845. Cfr. PUDUMAI DOSS, *Giovani e scelte nella vita cristiana*, cit., 392-398.

⁴³ Cfr. SANTA SEDE, *Carta dei diritti della famiglia*, 22 ottobre 1983, n. 1.

⁴⁴ Cfr. J. PUDUMAI DOSS, *Diritti umani nel Codice di Diritto Canonico: una recezione?*, in *Salesianum* 70 (2008) 734-735.

⁴⁵ Il «diritto naturale» del matrimonio deve essere rispettato sempre, secondo Papa Giovanni

Questa norma particolare sul “diritto al matrimonio” può essere considerata un’applicazione del diritto fondamentale di essere immuni da qualsiasi costrizione nella scelta dello stato di vita (can. 219) e come una specificazione del diritto di ricevere i sacramenti (can. 213). Inoltre, la libera scelta del matrimonio è tutelata attraverso gli «impedimenti dirimenti», cioè «invalidanti» (cann. 1083-1094), in particolare quelli del *raptus* (can. 1089) e del *crimen* (cann. 1078 §2,2°, 1090). Ancora, se il consenso matrimoniale di una qualsiasi delle parti fosse viziato dall’errore, dalla malizia o forza o dal timore grave, il vincolo matrimoniale non sarebbe valido (cann. 1097, 1098, 1103), a causa della mancanza di libera scelta del matrimonio.

In secondo luogo, le implicazioni giuridiche del can. 219 possono essere applicate nel contesto della libertà di scelta della vita sacerdotale: «Chi viene ordinato deve godere della debita libertà; non è assolutamente lecito costringere alcuno, in qualunque modo, per qualsiasi causa a ricevere gli ordini, oppure distogliere un candidato canonicamente idoneo dal riceverli» (can. 1026). Perciò, nessuno può essere costretto a ricevere gli ordini sacri nella Chiesa.

Infatti, la libera scelta deve essere formalmente espressa dal candidato quando consegna «al Vescovo proprio o al Superiore maggiore competente, una dichiarazione, redatta e firmata di suo pugno», «nella quale chiede... di essere ammesso all’ordine da ricevere» e «attesta che intende ricevere il sacro ordine spontaneamente e liberamente e si dedicherà per sempre al ministero ecclesiastico» (can. 1036). Queste norme cercano di salvaguardare la libertà del giovane nella sua scelta della vocazione sacerdotale.

In terzo luogo, è assicurata la libertà anche di seguire la propria vocazione alla vita consacrata, applicando le indicazioni del can. 219. Infatti, la legislazione canonica invalida qualsiasi ammissione in cui c’è di fatto la «coercizione»: «È ammesso invalidamente al noviziato: ... chi entra nell’istituto indotto da violenza, da grave timore o dolo, o colui che il Superiore accetta, indotto allo stesso modo» (cann. 643 §1,4°; 735 §2). Inoltre, «per la validità della professione temporanea si richiede che la professione sia espressa, e venga emessa senza che ci sia violenza, timore grave o inganno» (can. 656,4). Quest’ultima normativa viene applicata anche alla professione perpetua (can. 658). Le protezioni giuridiche sopraindicate dimostrano la necessità di una libera scelta della vita consacrata.

Quindi, è chiaro che la legislazione della Chiesa sostiene la libertà del giovane di scegliere vari “stati di vita” o di fare “scelte vocazionali” all’interno della Chiesa, come la vita matrimoniale, la vita sacerdotale o la vita consacrata.

Paolo II: «Così, alla luce del matrimonio quale realtà naturale, si coglie facilmente l’indole naturale della capacità per sposarsi: “*Omnes possunt matrimonium contrahere, qui iure non prohibentur*” (CIC, can. 1058; CCEO, can. 778). Nessuna interpretazione delle norme sull’incapacità consensuale (cfr. CIC, can. 1095; CCEO, can. 818) sarebbe giusta se rendesse in pratica vano quel principio: “*Ex intima hominis natura - afferma Cicerone - haurienda est iuris disciplina*” (Cicerone, *De Legibus*, II)». GIOVANNI PAOLO II, Discorso *L’inaugurazione*, agli ufficiali e avvocati del tribunale della rota romana, 1 febbraio 2001.

2.4. Doveri ecclesiali nel processo di discernimento verso le scelte vocazionali

«Ogni vocazione cristiana viene da Dio, è dono di Dio. Essa però non viene mai elargita fuori o indipendentemente dalla Chiesa, ma passa sempre nella Chiesa e mediante la Chiesa» (*PdV* 35). Dunque, la Chiesa ha un dovere imprescindibile – compiuto attraverso le azioni specifiche delle autorità ecclesiastiche competenti – nel discernere l'idoneità dei giovani per le scelte vocazionali.

Prima di tutto, per difendere la scelta del matrimonio all'interno della Chiesa, i pastori devono assicurarsi che «prima che si celebri il matrimonio, deve constare che nulla si oppone alla sua celebrazione valida e lecita» (can. 1066). Perciò, il discernimento sulla scelta di vita coniugale viene effettuato attraverso l'applicazione degli «impedimenti dirimenti»,⁴⁶ cioè le leggi che rendono «la persona inabile a contrarre validamente il matrimonio» (can. 1073), e attraverso l'assicurazione del consenso matrimoniale valido (cann. 1057, 1095-1107). Quindi, queste misure giuridiche concrete aiutano la Chiesa a discernere la legittima scelta del matrimonio da parte dei fedeli.

In secondo luogo, nel caso della scelta della vocazione sacerdotale, che presuppone la chiamata di Dio, devono essere soddisfatti i seguenti requisiti indicati dalla legislazione ecclesiastica: il candidato deve essere un «battezzato di sesso maschile» (can. 1024), che ha «fede integra, ...retta intenzione, ...scienza debita, ...buona stima, ...integri costumi e... provate virtù e... tutte quelle altre qualità fisiche e psichiche congruenti con l'ordine che deve essere ricevuto» (can. 1029); inoltre la «retta dottrina, la pietà genuina, i buoni costumi, l'attitudine ad esercitare il ministero... (lo) stato di salute sia fisica sia psichica» (can. 1051); il compimento del periodo di preparazione (cann. 1025 §1, 1027); l'età richiesta per il diaconato o il presbiterato (can. 1031); l'adempimento di tutti i requisiti previ (cann. 1033-1039); l'assenza di irregolarità e impedimenti (cann. 1040-1046); e la presentazione dei documenti richiesti (can.1050). Dopo «una diligente indagine» (can. 1051), se «a giudizio del Vescovo proprio o del Superiore maggiore competente» (cann. 1025, 1029), il candidato soddisfa tutte queste condizioni, solo allora la Chiesa lo considera adatto per l'Ordine sacro.⁴⁷

⁴⁶ Gli impedimenti dirimenti si basano sui seguenti criteri: lo stato delle persone come la vita religiosa (cann. 1078 §2,1°, 1088) o il sacramento dell'Ordine (cann. 1078 §2,1°, 1087) o il precedente matrimonio (can. 1085); la fede come nel caso di disparità di culto (can. 1086); la libertà di sposarsi, nel caso di rapimento (can. 1089); la santità del matrimonio come nel caso di *crimen*, che è l'omicidio di un coniuge da parte dell'altro coniuge o dalla 'terza parte interessata' per il futuro matrimonio con il coniuge superstite (cann. 1078 §2,2°, 1090); la moralità della famiglia nel caso di consanguineità (can. 1091), di affinità (can. 1092), di pubblica onestà (can. 1093) e dell'adozione (can. 1094); l'età adatta al matrimonio (can. 1083); e l'incapacità naturale, a causa di impotenza (can. 1084). Cfr. J. PUDUMAI DOSS, *Diritti della famiglia*, cit., 26-27.

⁴⁷ Infatti, il *Catechismo della Chiesa cattolica* lo afferma chiaramente: «Nessuno ha un diritto a ricevere il sacramento dell'Ordine. Infatti nessuno può attribuire a se stesso questo ufficio. Ad esso si è chiamati da Dio. Chi crede di riconoscere i segni della chiamata di Dio al ministero ordinato, deve sottomettere umilmente il proprio desiderio all'autorità della Chiesa, alla quale spetta

In terzo luogo, nelle scelte riguardanti la vita consacrata, il candidato deve soddisfare tutti questi requisiti indicati nella legislazione canonica: «In un istituto di vita consacrata può essere ammesso ogni cattolico che abbia retta intenzione, che posseda le qualità richieste dal diritto universale e da quello proprio, e non sia vincolato da impedimento alcuno» (can. 597 §1). La Chiesa, attraverso i «superiori maggiori» degli istituti religiosi (can. 620), è chiamata a giudicare l'idoneità e la maturità del candidato alla vita consacrata (cann. 641, 642, 643 §1, 644, 645 §3, 646, 652 §1, 656, 658, 659, 689 §2), in particolare, «l'età richiesta, ... (la) salute, l'indole adatta e la maturità sufficiente» (can. 642); «le loro intenzioni e la loro idoneità» (can. 646); «le virtù umane e cristiane» (can. 652 §2); e l'assenza della «infermità fisica o psichica» (can. 689 §2). Così, anche nel caso della vita consacrata, la Chiesa dovrà discernere l'idoneità dei giovani candidati.

Poiché «la vocazione è un dono della grazia divina e mai un diritto dell'uomo» (*PdV* 36), il giovane protagonista – nel fare le scelte vocazionali di vita matrimoniale o sacerdotale o consacrata – deve riconoscere l'indispensabile «mediazione ecclesiale» del discernimento vocazionale (*EG* 107).

Conclusione

La Chiesa, attraverso l'ultimo Sinodo dei Vescovi, si è interrogata su «come accompagnare i giovani a riconoscere e accogliere la chiamata all'amore e alla vita in pienezza, e anche di chiedere ai giovani stessi di aiutarla a identificare le modalità oggi più efficaci per annunciare la Buona Notizia» (*DP* Introduzione). Il contributo *Giovani e scelte nella vita cristiana*,⁴⁸ riassunto nelle *premesse*, ha saputo riconoscere e cogliere le diverse scelte ecclesiali aperte ai giovani nella Chiesa, riguardanti specificamente la loro identità cristiana, la formazione cristiana, gli stati di vita cristiana e la partecipazione ecclesiale e sociale. Così, la legislazione della Chiesa ha accolto il più ampio concetto di “vocazione” «in tutti i suoi significati» (*DFPS* 3),⁴⁹ senza limitarsi solo alle scelte riguardanti gli stati di vita, specialmente della vita matrimoniale, vita sacerdotale o vita consacrata.

Infatti, «discernere la propria vocazione può essere un'avventura che accompagna il corso della vita» (*DFPS* 9). Dunque, il primo passo nell'accompagnamento dei giovani consiste nel conoscere, rispettare, inculcare i diritti ecclesiali dei giovani.

Sulla base di questo panorama delle scelte ecclesiali, il presente contributo ha

la responsabilità e il diritto di chiamare qualcuno a ricevere gli Ordini. Come ogni grazia, questo sacramento non può essere ricevuto che come un dono immeritato». CCC 1578.

⁴⁸ Cfr. J. PUDUMAI DOSS, *Giovani e scelte nella vita cristiana*, cit., 377-403.

⁴⁹ La definizione ampia della vocazione si può trovare già nel *documento preparatorio*: «La vocazione all'amore assume per ciascuno una forma concreta nella vita quotidiana attraverso una serie di scelte, che articolano stato di vita (matrimonio, ministero ordinato, vita consacrata, ecc.), professione, modalità di impegno sociale e politico, stile di vita, gestione del tempo e dei soldi, ecc. Assunte o subite, consapevoli o inconsapevoli, si tratta di scelte da cui nessuno può esimersi». *DP*, Introduzione.

giustamente cercato di “interpretare” i diritti e doveri all’interno della Chiesa nell’accompagnare i giovani: doveri ecclesiali riguardanti il diritto alla formazione; aspetti ecclesiali del diritto di accompagnamento; libertà di scelte vocazionali; doveri ecclesiali nel processo di discernimento verso le scelte vocazionali. Si possono giustamente considerare tali diritti e doveri come vere sfide nell’attuale contesto ecclesiale nel suo cammino di accompagnare i giovani.

Oltre a questi diritti e doveri dei giovani nella Chiesa e ai diritti e doveri da rispettare nell’accompagnamento dei giovani, si vogliono aggiungere due atteggiamenti essenziali da tenere per un accompagnamento fecondo dei giovani.

Prima di tutto, se la vita stessa è una vocazione, allora i giovani sono chiamati ad andare avanti con coraggio e a fare ogni possibile scelta vocazionale senza paura, come Papa Francesco li invitava:

‘Come possiamo ridestare la grandezza e il coraggio di scelte di ampio respiro, di slanci del cuore per affrontare sfide educative e affettive?’. La parola l’ho detta tante volte: *rischia! Rischia. Chi non rischia non cammina.* “Ma se sbaglio?”. Benedetto il Signore! *Sbaglierai di più se tu rimani fermo, ferma:* quello è lo sbaglio, lo sbaglio brutto, la chiusura. *Rischia. Rischia su ideali nobili, rischia sporcandoti le mani,* rischia come ha rischiato quel samaritano della parabola. ... *Rischia! Rischia.* E se sbagli, benedetto il Signore. *Rischia. Avanti!*.⁵⁰

In secondo luogo, nell’accompagnare i giovani, la Chiesa li guarda con fiducia e amore, perché «i giovani d’oggi, con la forza e la freschezza tipiche dell’età, sono portatori degli ideali che si fanno strada nella storia» (*PdV9*), e quindi «propongano e pratichino alternative che mostrano come il mondo o la Chiesa potrebbero essere» (*DP I/3*). Dunque, per la Chiesa i giovani diventano «l’accesso a Dio» privilegiato e le sentinelle del *kairos*:⁵¹ *Attraverso i giovani, la Chiesa potrà percepire la voce del Signore che risuona anche oggi.* Come un tempo Samuele e Geremia, ci sono giovani che sanno scorgere quei segni del nostro tempo che lo Spirito addita. Ascoltando le

⁵⁰ FRANCESCO, Discorso *Ci sono tante persone*, visita a “Villa Nazareth”, 18 giugno 2016. Nello stesso modo, Papa Francesco aveva chiamato anche gli educatori di rischiare nel loro impegno di educare: «Su questa strada vorrei dire qualcosa agli educatori, agli operatori nelle scuole, e ai genitori. Educare. *Nell’educare c’è un equilibrio da tenere, bilanciare bene i passi: un passo fermo sulla cornice della sicurezza, ma l’altro andando nella zona a rischio.* E quando quel rischio diventa sicurezza, l’altro passo cerca un’altra zona di rischio. Non si può educare soltanto nella zona di sicurezza: no. Questo è impedire che le personalità crescano. Ma neppure si può educare soltanto nella zona di rischio: questo è troppo pericoloso. *Questo bilanciamento dei passi, ricordatelo bene.*». FRANCESCO, Discorso *Sono contento*, agli studenti delle scuole gestite dai gesuiti in Italia e Albania, 7 giugno 2013. Il corsivo è nostro.

⁵¹ Il Signore parla ancora alla sua Chiesa attraverso i giovani: «E questa Riunione pre-sinodale vuol essere segno di qualcosa di grande: la volontà della Chiesa di mettersi in ascolto di tutti i giovani, nessuno escluso. ... abbiamo bisogno di capire meglio quello che Dio e la storia ci stanno chiedendo. *Se mancate voi, ci manca parte dell’accesso a Dio.*». FRANCESCO, Discorso *Cari giovani*, incontro pre-sinodale con i giovani al Pontificio Collegio Internazionale “Maria Mater Ecclesiae”, 19 marzo 2018. Il corsivo è nostro.

loro aspirazioni possiamo intravedere il mondo di domani che ci viene incontro e le vie che la Chiesa è chiamata a percorrere» (*DP* Introduzione).

Infine, non si può che essere d'accordo con queste parole di Papa Francesco sul discernimento e sull'accompagnamento all'interno della Chiesa:

È vero che il discernimento spirituale non esclude gli apporti delle sapienze umane, esistenziali, psicologiche, sociologiche o morali. Però le trascende. *E neppure gli bastano le sagge norme della Chiesa.* Ricordiamo sempre che *il discernimento è una grazia.* Anche se include la ragione e la prudenza, le supera, perché si tratta di intravedere il mistero del progetto unico e irripetibile che Dio ha per ciascuno e che si realizza in mezzo ai più svariati contesti e limiti.⁵²

Si potrebbe concludere, tuttavia, che la legislazione ecclesiastica vuole assicurare un'adeguata protezione dei diritti dei giovani, specialmente nel processo di accompagnarli verso la scoperta di quel «progetto di Dio» unico e irripetibile per ciascuno di loro e, quindi, voler «trasformarle (*le loro scelte vocazionali*), alla luce della fede, in passi verso la pienezza della gioia a cui tutti siamo chiamati» (*DP* Introduzione).

⁵² *G&E*, n. 170.